

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0001273	20/06/2025

OGGETTO: Corte di Appello di Bari – Sez. Lav. Proposizione appello avverso la sent. n. 2566/25 del Tribunale di Bari – Sez. Lav. Corte di Cassazione. Proposizione impugnativa avverso le sent. n. 1715/24 e n. 1716/24 rese dalla Corte di Appello di Bari – Sez. Lav. Nomina collegio unico difensivo.

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20250001469 DEL 19/06/2025


COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 5 (cinque) PAGINE

DI 2 (due) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 8 (otto) PAGINE

DI 3 (tre) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 3 (tre) PAGINE

DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.


Parere della Direttrice Amministrativa	Parere della Direttrice Sanitaria
 Firmato Digitalmente il 19/06/2025 15:19 Rachele POPOLIZIO	 Firmato Digitalmente il 19/06/2025 17:29 Rosella SQUICCIARINI

Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 20/06/2025 13:19 Raffaele IORIO	 Firmato Digitalmente il 20/06/2025 10:17 Luigi FRUSCIO

### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **20/06/2025**

Unità Operativa Affari Generali  
 L'Addetto alla Pubblicazione  
 Firmato Digitalmente il 20/06/2025 13:20  
 Domenico ROVETO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

<b>OGGETTO:</b>	<b>Corte di Appello di Bari – Sez. Lav. Proposizione appello avverso la sent. n. 2566/25 del Tribunale di Bari – Sez. Lav. Corte di Cassazione. Proposizione impugnativa avverso le sent. n. 1715/24 e n. 1716/24 rese dalla Corte di Appello di Bari – Sez. Lav. Nomina collegio unico difensivo.</b>
-----------------	--

## **IL DIRETTORE GENERALE**

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 329 del 17/02/2025, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal Direttore della Struttura Burocratico Legale, avv. Edvige Trotta, che attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità, considera e determina quanto segue:

### **PREMESSO CHE**

- veniva promosso, nei confronti dell'ASL BA, dinanzi al Tribunale di Bari – Sez. Lavoro, il ricorso R.G. n. 1799/25, con cui il ricorrente chiedeva, tra le altre cose, che venisse accertato il diritto dello stesso a percepire la somma in atti indicata, a titolo di incentivo COVID; seguiva la sentenza n. 2566/25, con cui questo veniva accolto e, conseguentemente, l'Azienda veniva condannata al pagamento di quanto richiesto;
- nell'ambito dei Giudizi instaurati innanzi alla Corte di Appello di Bari – Sez. Lav. – R.G. n. 551/24 e n. 86/24 - e aventi ad oggetto la medesima materia, con le sentenze n. 1715/24 e n. 1716/24 il Giudice del Lavoro respingeva l'appello promosso dall'Azienda avverso le sentenze n. 2294/24 e n. 66/24 rese dal Tribunale di Bari – Sez. Lav. e, per l'effetto, le confermava;

### **DATO ATTO**

- della rilevanza economico finanziaria dei riconoscimenti di cui trattasi, attesa la serialità delle azioni promosse dai dipendenti/ricorrenti a tutt'oggi pendenti;

### **RITENUTO**

- l'interesse dell'ASL BA a promuovere l'impugnativa delle sentenze in premessa indicate, rispettivamente, innanzi alla Corte di Appello di Bari – Sez. Lav. e innanzi alla Corte di Cassazione;

### **PRESO ATTO CHE**

- la Direzione Strategica ha inteso affidare al collegio unico difensivo composto dall'avv. Anna Faretra, legale interno e dall'avv. Pierpaolo Petruzzelli, professionista esterno di comprovata esperienza in materia, dando indicazioni a questa Struttura per i conseguenziali adempimenti amministrativi;
- la S.B.L. ha acquisito dal professionista esterno il *curriculum vitae* e la dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione o allo svolgimento di attività professionali ai sensi dell'art. 15, c. 1, del D. Lgs. n. 33/2013, nonché la relativa convenzione professionale concordata e sottoscritta tra le parti, allegata al presente atto quale parte integrante.

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario.

Assunto quanto in premessa

### **DELIBERA**

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate

- di promuovere l'impugnativa avverso le sentenze in premessa indicate;
- di affidare la rappresentanza e difesa della ASL BA al collegio unico difensivo composto dall'avv. Anna Faretra, legale interno e dall'avv. Pierpaolo Petruzzelli, professionista esterno, con studio in Bari, via Dante Alighieri n. 33, conferendo loro procura alle liti;
- di stabilire che l'avv. Pierpaolo Petruzzelli, con la sottoscrizione delle Convenzioni, parti integranti del presente atto, accetta l'incarico nei termini e con le modalità ivi fissati;
- di liquidare al predetto difensore, a titolo di acconto sulle competenze professionali a lui dovute, la somma di € 300,00, oltre € 12,00 per CPA al 4% ed € 68,64 per IVA al 22%, per la complessiva somma di € 380,64, al lordo delle ritenute di legge;
- di disporre la liquidazione e di autorizzare il pagamento con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010;

- di contabilizzare la somma di € 380,64 al conto economico aziendale n. 733.105.00010 “Onorari e spese legali per resistenza in giudizio” del bilancio dell’esercizio finanziario dell’anno 2025;
- di dare mandato all’Area Gestione Risorse Finanziarie di procedere al pagamento del detto acconto, previa acquisizione della fattura per la relativa somma, ai sensi della vigente normativa sull’obbligo della fatturazione elettronica acquisita agli atti aziendali con le modalità indicate sul sito istituzionale di questa Azienda, [www.asl.bari.it](http://www.asl.bari.it);
- di disporre che l’Area Gestione Risorse Finanziarie trasmetta alla Struttura Burocratico Legale copia del mandato di pagamento esitato, esecutivo della presente deliberazione;
- di disporre che la restante spesa, riveniente dal presente conferimento di incarico, pari all’importo lordo di € 1.079,14 comunque con oneri accessori calcolati all’attualità, troverà capienza nel conto n. 230.120.00005 “Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali”;
- di trasmettere all’Area Gestione Risorse Umane il presente provvedimento e gli ulteriori documenti necessari ai fini delle prescritte comunicazioni al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- di pubblicare il presente provvedimento sulla sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione Consulenti e collaboratori, presente sul sito web aziendale, ai sensi dell’art. 15, D. Lgs. n. 33/2013;

Tutta la documentazione richiamata nella presente delibera è agli atti della S.B.L.

Fasc. 834/22, 168/23 e 155/25.

## CONVENZIONE PER INCARICO PROFESSIONALE TRA

La **ASL BA**, in persona del Direttore Generale della ASL BA, Avv. Luigi Fruscio, con sede in Bari al Lungomare Starita n. 6, C.F. e P.I. 06534340721,

e

l'**avv. PIERPAOLO PETRUZZELLI** in qualità di Legale rappresentante dello Studio Legale "Petruzzelli & Partners", con studio in Bari alla via Dante Alighieri n. 33, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Bari.

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, si conviene e si stipula quanto segue.

### **ART. 1. OGGETTO DELL'INCARICO**

La parte committente affida al collegio unico difensivo, composto da legale interno, avv. Anna Faretra e dal professionista esterno su indicato, che accetta, l'incarico di assistenza, rappresentanza, consulenza e difesa nei giudizi promossi dalla ASL di Bari dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, in riforma delle sentenze n. 1715/24 e n. 1716/24 emesse dalla Corte di Appello di Bari – Sez. Lav.

### **ART. 2. DETERMINAZIONE DEL COMPENSO**

Individuato il valore della controversia, la quantificazione del compenso viene convenzionalmente stabilita in applicazione del D.M. n. 55/2014, come modificato dal Decreto del Ministero della Giustizia n. 147/2022, con riferimento ai valori minimi dei parametri dello scaglione previsto per le cause innanzi alla Corte di Cassazione, compreso tra € 0,01 e 1.100,00, determinando così un importo complessivo pari ad € 678,00 (seicentosestantotto/00), oltre rimborso forfettario al 15%, per un totale imponibile di € 779,70 (settecentosettantanove/70), oltre CPA al 4% ed IVA al 22%.

Più specificatamente, in riferimento al singolo giudizio ed a ciascuna fase dello stesso, si determinano i seguenti importi, al fine di avere contezza del compenso di ciascuna fase, nel caso in cui dovrà procedersi al riconoscimento per le fasi effettivamente espletate e concluse:

Fase di studio	€ 126,00
Fase introduttiva	€ 142,00
Fase decisionale	<u>€ 71,00</u>
<b>Totale singolo giudizio</b>	<b>€ 339,00</b>

Nell'ipotesi in cui il giudizio si concluda con una conciliazione giudiziale o con una transazione della controversia, ai sensi dell'art. 4, sub. 6, del D.M. n. 55/14 e ss.mm.ii., il compenso per tale attività è determinato

nella misura pari a quello previsto per la fase decisionale, aumentato di un quarto, fermo quanto maturato per l'attività precedentemente svolta.

In caso di accoglimento totale dell'azione promossa, giusta pronuncia giudiziale, l'Azienda riconoscerà al professionista incaricato una maggiorazione del 10% sul compenso dovuto.

In caso di riconoscimento, in sentenza, di spese di lite a favore dell'Azienda, per un importo superiore al compenso riconosciuto al professionista incaricato ai sensi della presente convenzione, il legale incaricato avrà diritto alla corresponsione di un'ulteriore somma, quale integrazione del compenso di cui alla presente convenzione, riveniente dalla differenza tra il compenso concordato con la ASL BA e la quantificazione delle spese di condanna a favore dell'Azienda giudizialmente determinate.

Il riconoscimento e la corresponsione di quanto innanzi sono subordinati all'effettivo incasso, da parte della ASL BA, delle predette somme.

Qualora il professionista incaricato si dichiari disponibile all'attività di recupero, la stessa non comporterà ulteriori esborsi a carico del committente.

Eventuali ulteriori emolumenti maturati in virtù dell'attività di recupero espletata restano a favore del professionista incaricato che, non potendosi dichiarare antistatario nella procedura di cui trattasi, per ragioni di contabilità aziendale, ne beneficerà previo incasso delle stesse da parte dell'Azienda.

Le eventuali spese borsuali sostenute per lo svolgimento dell'attività saranno rimborsate, a seguito di formale richiesta, se riconoscibili ed adeguatamente documentate, al completamento della prestazione professionale, restando escluse in ogni caso maggiorazioni percentuali o forfettarie.

Ai sensi dell'art. 2233 del cod. civ. il professionista riconosce che la determinazione del compenso è adeguata all'importanza dell'incarico ed al decoro della professione e dichiara di essere integralmente soddisfatto.

### **ART. 3 TERMINI DI CORRESPONSIONE DEL COMPENSO**

La committente si obbliga al versamento di un acconto sul compenso a riconoscersi, pari a € 250,00, oltre CPA e IVA.

Il pagamento della somma sopra indicata avverrà previa emissione di fattura elettronica.

Non saranno corrisposti ulteriori acconti in corso di causa.

La liquidazione della restante parte del compenso, determinato in toto ai sensi della presente convenzione, avverrà a prestazione conclusa, previa presentazione di fattura elettronica, in relazione alle sole fasi processuali effettivamente espletate, previa verifica dell'attività svolta dal professionista, anche alla luce di vicende processuali che potrebbero incidere sulla riconoscibilità "in toto" delle fasi stesse come innanzi indicate. Da tale importo verrà detratto l'acconto versato.

In caso di recesso da parte della committente, rimane l'obbligo di corrispondere al professionista il compenso dovuto per l'attività già svolta, conformemente a quanto previsto dal D.M. n. 55/14 e ss.mm.ii.

#### **ART. 4. MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO**

Il professionista è tenuto all'osservanza delle leggi, delle normative e dei principi giurisprudenziali che il caso richiede, in esecuzione delle leggi di settore e dell'obbligo deontologico di aggiornamento professionale.

Il professionista deve far pervenire alla ASL BA la documentazione depositata a comprova dell'attività svolta ed informare prontamente la Struttura Legale della ASL BA, a mezzo fax e/o posta elettronica, anche certificata, degli atti processuali di particolare rilevanza (memorie proprie e di controparte, provvedimenti del Giudice), nonché da questa informarsi dell'eventuale sopravvenienza di deliberazioni o atti amministrativi o circostanze che possano rilevare al fine della precisazione delle conclusioni o della discussione della causa.

#### **ART. 5. OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA**

Il professionista, con l'accettazione dell'incarico, presta consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii..

Il professionista, esperto della materia, è tenuto all'osservanza di tutte le leggi e le normative per il conseguimento dell'incarico ed assume l'obbligazione di difesa in giudizio, nel predetto procedimento.

Il professionista si obbliga:

- a non accettare incarichi in contraddittorio con la ASL BA o nei quali l'Azienda sanitaria sia comunque interessata, oltre a dichiarare di non averne;
- a comunicare prontamente alla SBL della ASL BA l'insorgere di qualunque situazione di incompatibilità con l'incarico affidato, prevista da norme di legge e dall'ordinamento deontologico professionale;
- a non azionare procedure monitorie in danno della ASL BA prima che sia trascorso un anno dalla regolare richiesta di pagamento;
- al rispetto del Codice di Comportamento della ASL BA ex Deliberazione di D.G. n. 132 del 31.01.2019, pubblicata sul sito web aziendale; la violazione del predetto obbligo comporta la risoluzione della presente convenzione.

Il professionista deve comunicare gli estremi della propria assicurazione da R.C. professionale e si impegna a tenere attiva la copertura assicurativa per tutta la durata dell'incarico.

Fatte salve le eventuali responsabilità di carattere penale e disciplinare, al verificarsi di una delle predette condizioni di incompatibilità, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere la predetta convenzione ai sensi degli art. 1453 c.c. e ss. e revocare il mandato conferito.

## **ART. 6 DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE**

Il professionista incaricato ai sensi degli artt. 46 - 47 del DPR n. 445/2000 dichiara:

- di non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 32 quater c.p.;
- di non trovarsi in condizioni di incompatibilità con l'espletamento del presente incarico alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento professionale e di non avere incarichi giudiziari in contraddittorio con la ASL BA o nei quali comunque la ASL BA sia interessata.

## **ART. 7 NORME DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si fa riferimento alle norme del codice civile.

LCS

Il Direttore Generale  
ASL BA  
Avv. Luigi Fruscio

avv. Pierpaolo Petruzzelli

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ. il professionista dichiara di approvare specificatamente gli artt. 2. Determinazione del compenso, 3. Termini di corresponsione del compenso e 5. Obblighi del Professionista.

LCS

Il Direttore Generale  
ASL BA  
Avv. Luigi Fruscio

avv. Pierpaolo Petruzzelli

## CONVENZIONE PER INCARICO PROFESSIONALE TRA

La **ASL BA**, in persona del Direttore Generale della ASL BA, Avv. Luigi Fruscio, con sede in Bari al Lungomare Starita n. 6, C.F. e P.I. 06534340721,

e

l'**avv. PIERPAOLO PETRUZZELLI** in qualità di Legale rappresentante dello Studio Legale "Petruzzelli & Partners", con studio in Bari alla via Dante Alighieri n. 33, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Bari.

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, si conviene e si stipula quanto segue.

### **ART. 1. OGGETTO DELL'INCARICO**

La parte committente affida al collegio unico difensivo, composto da legale interno, avv. Anna Faretra e dal professionista esterno su indicato, che accetta, l'incarico di assistenza, rappresentanza, consulenza e difesa nei giudizio promosso dalla ASL di Bari dinanzi alla Corte di Appello di Bari – Sez. Lav., per l'impugnativa della sentenza resa dal Tribunale di Bari – Sez. Lav. n. 2566/2025, resa nel Giudizio R.G. n. 1799/2025.

### **ART. 2. DETERMINAZIONE DEL COMPENSO**

Individuato il valore della controversia, la quantificazione del compenso viene convenzionalmente stabilita in applicazione del D.M. n. 55/2014, come modificato dal Decreto del Ministero della Giustizia n. 147/2022, con riferimento ai valori minimi dei parametri dello scaglione previsto per le cause innanzi alla Corte di Appello, compreso tra € 0,01 e 1.100,00, determinando così un importo complessivo pari ad € 231,50 (duecentotrentuno/50), oltre rimborso forfettario al 15%, per un totale imponibile di € 266,23 (duecentosessantasei/23), oltre CPA al 4% ed IVA al 22%.

In riferimento a ciascuna fase dello stesso, si determinano i seguenti importi, al fine di avere contezza del compenso di ciascuna fase, nel caso in cui dovrà procedersi al riconoscimento per le fasi effettivamente espletate e concluse:

Fase di studio	€ 71,00
Fase introduttiva	€ 71,00
Fase decisionale	<u>€ 89,50</u>
Totale singolo giudizio	<b>€ 231,50</b>

Nell'ipotesi in cui il giudizio si concluda con una conciliazione giudiziale o con una transazione della controversia, ai sensi dell'art. 4, sub. 6, del D.M. n. 55/14 e ss.mm.ii., il compenso per tale attività è determinato

nella misura pari a quello previsto per la fase decisionale, aumentato di un quarto, fermo quanto maturato per l'attività precedentemente svolta.

In caso di accoglimento totale dell'azione promossa, giusta pronuncia giudiziale, l'Azienda riconoscerà al professionista incaricato una maggiorazione del 10% sul compenso dovuto.

In caso di riconoscimento, in sentenza, di spese di lite a favore dell'Azienda, per un importo superiore al compenso riconosciuto al professionista incaricato ai sensi della presente convenzione, il legale incaricato avrà diritto alla corresponsione di un'ulteriore somma, quale integrazione del compenso di cui alla presente convenzione, riveniente dalla differenza tra il compenso concordato con la ASL BA e la quantificazione delle spese di condanna a favore dell'Azienda giudizialmente determinate.

Il riconoscimento e la corresponsione di quanto innanzi sono subordinati all'effettivo incasso, da parte della ASL BA, delle predette somme.

Qualora il professionista incaricato si dichiari disponibile all'attività di recupero, la stessa non comporterà ulteriori esborsi a carico del committente.

Eventuali ulteriori emolumenti maturati in virtù dell'attività di recupero espletata restano a favore del professionista incaricato che, non potendosi dichiarare antistatario nella procedura di cui trattasi, per ragioni di contabilità aziendale, ne beneficerà previo incasso delle stesse da parte dell'Azienda.

Le eventuali spese borsuali sostenute per lo svolgimento dell'attività saranno rimborsate, a seguito di formale richiesta, se riconoscibili ed adeguatamente documentate, al completamento della prestazione professionale, restando escluse in ogni caso maggiorazioni percentuali o forfettarie.

Ai sensi dell'art. 2233 del cod. civ. il professionista riconosce che la determinazione del compenso è adeguata all'importanza dell'incarico ed al decoro della professione e dichiara di essere integralmente soddisfatto.

### **ART. 3 TERMINI DI CORRESPENSIONE DEL COMPENSO**

La committente si obbliga al versamento di un acconto sul compenso a riconoscersi, pari a € 50,00, oltre CPA e IVA.

Il pagamento della somma sopra indicata avverrà previa emissione di fattura elettronica.

Non saranno corrisposti ulteriori acconti in corso di causa.

La liquidazione della restante parte del compenso, determinato in toto ai sensi della presente convenzione, avverrà a prestazione conclusa, previa presentazione di fattura elettronica, in relazione alle sole fasi processuali effettivamente espletate, previa verifica dell'attività svolta dal professionista, anche alla luce di vicende processuali che potrebbero incidere sulla riconoscibilità "in toto" delle fasi stesse come innanzi indicate. Da tale importo verrà detratto l'acconto versato.

In caso di recesso da parte della committente, rimane l'obbligo di corrispondere al professionista il compenso dovuto per l'attività già svolta, conformemente a quanto previsto dal D.M. n. 55/14 e ss.mm.ii.

#### **ART. 4. MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO**

Il professionista è tenuto all'osservanza delle leggi, delle normative e dei principi giurisprudenziali che il caso richiede, in esecuzione delle leggi di settore e dell'obbligo deontologico di aggiornamento professionale.

Il professionista deve far pervenire alla ASL BA la documentazione depositata a comprova dell'attività svolta ed informare prontamente la Struttura Legale della ASL BA, a mezzo fax e/o posta elettronica, anche certificata, degli atti processuali di particolare rilevanza (memorie proprie e di controparte, provvedimenti del Giudice), nonché da questa informarsi dell'eventuale sopravvenienza di deliberazioni o atti amministrativi o circostanze che possano rilevare al fine della precisazione delle conclusioni o della discussione della causa.

#### **ART. 5. OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA**

Il professionista, con l'accettazione dell'incarico, presta consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii..

Il professionista, esperto della materia, è tenuto all'osservanza di tutte le leggi e le normative per il conseguimento dell'incarico ed assume l'obbligazione di difesa in giudizio, nel predetto procedimento.

Il professionista si obbliga:

- a non accettare incarichi in contraddittorio con la ASL BA o nei quali l'Azienda sanitaria sia comunque interessata, oltre a dichiarare di non averne;
- a comunicare prontamente alla SBL della ASL BA l'insorgere di qualunque situazione di incompatibilità con l'incarico affidato, prevista da norme di legge e dall'ordinamento deontologico professionale;
- a non azionare procedure monitorie in danno della ASL BA prima che sia trascorso un anno dalla regolare richiesta di pagamento;
- al rispetto del Codice di Comportamento della ASL BA ex Deliberazione di D.G. n. 132 del 31.01.2019, pubblicata sul sito web aziendale; la violazione del predetto obbligo comporta la risoluzione della presente convenzione.

Il professionista deve comunicare gli estremi della propria assicurazione da R.C. professionale e si impegna a tenere attiva la copertura assicurativa per tutta la durata dell'incarico.

Fatte salve le eventuali responsabilità di carattere penale e disciplinare, al verificarsi di una delle predette condizioni di incompatibilità, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere la predetta convenzione ai sensi degli art. 1453 c.c. e ss. e revocare il mandato conferito.

## **ART. 6 DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE**

Il professionista incaricato ai sensi degli artt. 46 - 47 del DPR n. 445/2000 dichiara:

- di non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 32 quater c.p.;
- di non trovarsi in condizioni di incompatibilità con l'espletamento del presente incarico alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento professionale e di non avere incarichi giudiziari in contraddittorio con la ASL BA o nei quali comunque la ASL BA sia interessata.

## **ART. 7 NORME DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si fa riferimento alle norme del codice civile.

LCS

Il Direttore Generale  
ASL BA  
Avv. Luigi Fruscio

avv. Pierpaolo Petruzzelli

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ. il professionista dichiara di approvare specificatamente gli artt. 2. Determinazione del compenso, 3. Termini di corresponsione del compenso e 5. Obblighi del Professionista.

LCS

Il Direttore Generale  
ASL BA  
Avv. Luigi Fruscio

avv. Pierpaolo Petruzzelli

## PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su:  NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
73310500010 - Onorari e spese legali per resistenza in giudizio	2025	380,64

CONTIENE liquidazione  NON Contiene Liquidazione

## ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione  NON soggetta a pubblicazione

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013

## ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare  NON contiene dati personali



## DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	Area Gestione Risorse Umane
-----------------------------------	-----------------------------

**PROPOSTA N.RO 20250001469 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20250001273 DEL 20/06/2025**

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Malcangi Mirko	 Firmato digitalmente il 19/06/2025 10:40
Direttore/Responsabile di Struttura	Trotta Edvige	 Firmato digitalmente il 19/06/2025 10:43